

Interrogazione a risposta scritta

n. 4-05737 - presentata da Rosario Giorgio Costa - giovedì 28 luglio 2011 - Senato della Repubblica

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

il comma 12 dell'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) contiene una disposizione interpretativa dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato; mentre la prima parte della disposizione appare inequivoca, la seconda (riferita ad attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato) sembra riferirsi alle attività che richiedono l'iscrizione in albi professionali, ma che, per un qualsiasi motivo, non sono soggette a contribuzione alle Casse previdenziali di categoria; alcune di tali Casse (esempio avvocati, ingegneri) prevedono delle soglie minime di incassi e di reddito, indicative della "continuità professionale", al di sotto delle quali non è obbligatoria l'iscrizione ed il professionista è tenuto al versamento del contributo integrativo (attualmente il 5 per cento) ripetibile nei confronti del committente, ma non anche al versamento del contributo soggettivo;

l'INPS sta procedendo ad inoltrare ai professionisti di cui sopra le intimazioni a pagare contributi e sanzioni; secondo l'orientamento interpretativo dell'INPS, la seconda parte della norma in questione risulterebbe parzialmente abrogativa del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel quale si prevede l'iscrizione alla gestione separata INPS dei soli professionisti i cui enti esponenziali deliberino "l'inclusione della (propria) categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335" quale ultima alternativa rispetto alla partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4; alla costituzione di un ente di categoria; ovvero all'inclusione in altra categoria simile dotata di Cassa;

nella predetta ipotesi la seconda parte della norma in questione avrebbe carattere non interpretativo ma innovativo dell'ordinamento, poiché avrebbe tacitamente, e con effetto retroattivo, effetti abrogativi su altra norma che, oltre tutto, è di epoca posteriore (1996) rispetto alla norma interpretata (1995),

si chiede di sapere:

se si ritenga compatibile con lo spirito e la lettera della richiamata disposizione l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS con le relative sanzioni (anche per il passato) posto a carico delle categorie professionali soggette al contributo integrativo, con la conseguenza che, per la medesima attività, il professionista dovrebbe avere non uno ma due enti previdenziali di riferimento, verificandosi un'ipotesi che contrasterebbe con gli orientamenti della Corte di cassazione (Sez. Lavoro 16 febbraio 2007 n. 3622 e Sez. Lavoro 19 giugno 2006 n. 14069);

se la disposizione in questione non rischi di produrre disparità di trattamento, censurabili in sede di giudizio di costituzionalità, tra posizioni sostanzialmente identiche: infatti, ad esempio nel caso della cassa forense, potrebbe verificarsi che un avvocato che abbia chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla cassa forense e per una qualsiasi ragione non abbia maturato il diritto al trattamento possa, secondo l'ordinamento dell'ente, ottenere il rimborso dei contributi versati, senza essere tenuto ad alcun versamento alla gestione separata, mentre nei confronti di un professionista che non abbia chiesto l'iscrizione (cui non è tenuto) e versi i soli contributi integrativi (che sono obbligatori), la gestione separata potrebbe pretendere che siano ad essa versati ulteriori contributi.